



PROVINCIA DI SAVONA
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA.SV
PER CONTO DEL COMUNE DI ALASSIO

Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA

Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269

E-mail:sua.sv@provincia.savona.it Internet: www.provincia.savona.it

Pec:sua.sv@pec.provincia.savona.it

APPALTO 422

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART 193 CO. 1 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA «PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, IVI COMPRESA LA GESTIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO, ED E-MOBILITY DEL COMUNE DI ALASSIO (SV)

CIG : BA7622A499

CUI: S00277920096202600008

ART. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA.....	7
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	7
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	8
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	9
ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	9
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	9
2.2. CHIARIMENTI.....	10
2.3 COMUNICAZIONI.....	10
ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E SPESE DEL PROMOTORE.....	11
3.1. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE.....	13
3.2 REVISIONE DEI PREZZI.....	14

3.3 CORTE DI GIUSTIZIA, CAUSA c-80/24, SENTENZA 5 FEBBRAIO 2026.....	15
3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE/OPZIONI E RINNOVI.....	17
ART. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.	17
ART. 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	18
ART. 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	20
Art. 6.1 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO.....	20
6.1.1. REQUISITI DI IDONEITÀ.....	20
6.1.2 REQUISITI SPECIALI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI.....	20
Art. 6.2 REQUISITI PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.....	22
6.2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE.....	23
6.2.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA.....	23
6.2.3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DEL PROGETTISTA.....	25
Art. 6.3 REQUISITI DI ESECUZIONE E/O CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	26
ART. 7 PRESCRIZIONI STABILITE A PENA DI ESCLUSIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI.....	26
7.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ DI INGEGNERIA E GEIE- <i>Servizi di progettazione</i>	26
7.2 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE- <i>Lavori</i>	27
7.3 CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI....	28
ART. 8 AVVALIMENTO.....	28
ART. 9 SUBAPPALTO.....	29
ART. 10 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	30
10.1 GARANZIA PROVVISORIA EX ARTT. 193, COMMA 10, E 106 DEL CODICE.....	30
10.2 GARANZIA DEFINITIVA EX ARTT. 193, COMMA 6, E 117 DEL CODICE.....	33
10.3 GARANZIA SULLE PENALI EX ART. 193, COMMA 6, ULT. PARTE, DEL CODICE.....	33
10.4 POLIZZE ASSICURATIVE.....	33
ART. 11 SOPRALLUOGO.....	34
ART. 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	35
ART. 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	35
ART. 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	47
ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI.....	48
ART. 16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	49

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	49
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	58
16.3 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA COMPONENTE ECONOMICA.....	58
16.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	59
ART. 17 COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	59
ART. 18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	60
ART. 19 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	60
ART. 20 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	60
ART. 21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	62
ART. 22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	62
ART. 23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	64
ART. 24 CODICE DI COMPORTAMENTO.....	64
ART. 25 ACCESSO AGLI ATTI.....	65
ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	65
ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	66

Stazione Appaltante	Provincia di Savona sede legale: Via Sormano, 12 - 17100 Savona C.F.: 00311260095 PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it sito internet: www.provincia.savona.it
Amministrazione aggiudicatrice	Comune di Alassio Sede legale: Piazza della Libertà, n. 3 17021 - Savona (SV) P.IVA: 00277920096 PEC: comune.lassio@legalmail.it web: https://www.comune.lassio.sv.it/it
Determina a contrarre	n. 734 del 31/10/2025 prot. 62147/2025
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi del combinato disposto

	dell'art. 14 e dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per appalto di servizi
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023
Oggetto della procedura di gara	Affidamento in concessione, ai sensi dell'art 193 co. 1 del d.lgs. 36/2023, della «progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, dei servizi a valore aggiunto, ed e-mobility del comune di alassio (sv)
Codice CUI	S00277920096202600008
Codice CIG	BA7622A499
CPV principale	CPV 50232000-0
LOTTI	Monolotto
Durata contrattuale	Durata prevista per 15 anni
Importo complessivo della concessione	a) l'importo complessivo della concessione è pari ad € 12.223.869,00 € (oltre IVA) di cui 11.100.000 € (oltre IVA) quali ricavi da canone ed € 1.123.869 € (oltre IVA) quali ricavi extra-canone derivanti dalla gestione dell'infrastruttura e-mobility; - di cui € 1.599.813,00 (oltre IVA) quali costi della manodopera, suddivisi in € 1.154.063,00 per i servizi ed € 445.750,00 per i lavori (art. 41, comma 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023); - di cui € 130.691,00 (oltre IVA) quali oneri della sicurezza per rischi interferenziali, suddivisi in € 75.000,00 (oltre IVA) per servizi ed € 55.691,00 (oltre IVA) per lavori.
Importo canone annuo a base di gara	L'importo negoziabile a base di gara soggetto a ribasso è pari ad € 740.000,00 (oltre IVA)
Termine ultimo per richieste di chiarimenti	27 marzo 2026, alle ore 11:00
Termine ultimo per l'invio delle offerte	7 Aprile 2026, alle ore 08:00
Prima sessione apertura busta amministrativa	7 Aprile 2026, alle ore 09:00
Luogo di esecuzione del contratto	Territorio del Comune di Alassio (SV)
Responsabile unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023	Ing. Enrico Paliotto
Rup della stazione appaltante ai sensi dell'art. 15, comma 9, D.Lgs. 36/2023 (*)	Avv. Sara Caviglia - Funzionario del Servizio Appalti, Contratti e Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona
Termine del procedimento ai sensi	Pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando di

dell'Allegato I.3, D.Lgs. 36/2023	gara o dall'invio degli inviti a offrire, salvo i casi di proroga previsti ai c. 4 e 5
Data di trasmissione dell'avviso alla GUUE	17/02/2025
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è il RUP della Stazione Appaltante per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs 36/2023	

PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando di indizione della Procedura e contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta con il codice AUSA 162492, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RSA).

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona risulta altresì qualificata presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in fascia SF1 anche per PPP/Concessioni ai sensi dell'art. 63 e allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Comune di Alassio intende rivolgersi alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in virtù della Convenzione prot. 66422/2024 stipulata in data 17/12/2024 come disposto con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 19.11.2024 per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi in funzione di centrale di committenza ed in virtù di quanto disposto nell'accordo fra Enti ex art 15 della Legge 241/1990 siglato tra la Provincia di Savona ed il Comune di Alassio in data 17 ottobre 2025 e portante n. protocollo 59351/2025 e stipulato ai fini di disciplinare i rapporti tra i due Enti in relazione alla sola fase di affidamento della procedura in oggetto.

La presente procedura viene attivata sulla scorta della Proposta di PPP avanzata dalla società EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L., con sede legale in (20162) Milano, Viale Fulvio Testi, n. 121, CF: e P. I.v.a. 12860530158, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 36/2023 e dichiarata fattibile e di pubblico interesse dal Comune di Alassio con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22 maggio 2025, esecutiva ai sensi di legge. Tale proposta ed i relativi allegati sono posti a base di gara.

La proposta di progetto di finanza è stata inserita nel programma triennale delle forniture e servizi con CUI S00277920096202600008

La SUA.SV, in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, indice, per quanto sopra, la presente procedura di gara in esecuzione della determinazione a contrarre n. 734 del 31 ottobre 2025, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Alassio, dott. Enrico Paliotto, per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ex art. 193 del Codice, del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica del Comune di Alassio.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

Il progetto di fattibilità tecnica economica di cui alla proposta come sopra approvata è posto a base di gara.

Il suddetto progetto è conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al:

- **DM 7 marzo 2012 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2012)** Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici;

- **DM n. 256 del 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022)**, Criteri Ambientali Minimi Edilizia;

- **D.M. 7 febbraio 2023 (G.U. n. 69 del 22 marzo 2023)** Criteri Ambientali Minimi per "l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni".

Al presente affidamento vengono altresì applicati il **Decreto 27 settembre 2017** "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica" e il **Decreto 28 marzo 2018** "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 193, comma 8, 71 e 108 del Codice.

Il promotore "Edison Next Government S.r.l." è invitato a partecipare alla presente procedura, ai sensi dell'art. 193, comma 10 del Codice.

La proposta del promotore, che è posta a base di gara, è composta tra gli altri elaborati:

- dalla Relazione illustrativa della Proposta;
- dal quadro economico del progetto;
- dal computo estimativo di massima;
- dal cronoprogramma;
- dallo Schema/bozza di convenzione;
- dal PEF asseverato (si precisa che, ai sensi dell'art.193 comma 8 del Codice, viene in questa fase pubblicata una sintesi del piano economico finanziario presentato dal promotore, redatto in conformità a quanto previsto dal Parere MIT [n. 3568 del 23 giugno 2025](#));

- dalla matrice dei rischi,

e dalla ulteriore documentazione tecnica pubblicata per sola lettura al seguente cloud:

<https://cloud.provincia.savona.it/s/w678NXwZXNPRPc>

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Alassio [codice NUTS: ITC32].

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dottor Ing. Enrico Paliotto, Dirigente del Settore IV° LL.PP. del Comune di Alassio.

Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è il dott. Alessio Canepa.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Funzionario della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, l'avv. Sara Caviglia.

ART. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide e materiali reperibili al link: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/domande-frequenti> che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel

caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel manuale reperibile al link:
<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali> e nelle FAQ
reperibili al link
<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/domande-frequenti> che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei "manuali di utilizzo" reperibili al link sopra riportato, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) ovvero al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/contatti/contact-center/>

Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Bando di gara;

A.1 - Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva operatore economico;

A.1.1. - istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva professionista;

A.2 - istanza di ammissione impresa ausiliaria;

A.2.1. - istanza di ammissione professionista ausiliario;

A.A3 - istanza di ammissione impresa esecutrice;

Disciplinare di gara;

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica della proposta posta a base di gara, composto da tutti gli elaborati indicati nell'elaborato "0. Elenco Elaborati" e resi disponibili in sola lettura allo spazio cloud della Provincia al seguente link

<https://cloud.provincia.savona.it/s/w678NXwZXNPRPcJ>

Bozza di convenzione;

Protocollo di legalità, pubblicato sul sito della Provincia di Savona all'indirizzo:

<http://www.provincia.savona.it/provinciasv/protocollo-legalita>;

Documento elettronico di Gara Unico Europeo (EDGUE) e relative istruzioni per il caricamento;

per alcune dichiarazioni è stata predisposta dalla Stazione Appaltante la relativa modulistica: Istanza di partecipazione; Modello A (dichiarazione di avalimento); Modello B (partecipazione alla gara in modalità plurisoggettiva), Modello C (dichiarazione equivalenza), Modello D (dichiarazioni avvenuto sopralluogo) Modello E (dichiarazione titolare effettivo ed assenza di conflitto di interessi) Modello F (Offerta economica);

Manuale Sintel “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”

Manuale Sintel “ Partecipazione alla gara-operatore economico”

Allegato A del disciplinare– Informativa privacy

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione, al seguente link: <https://www.provincia.savona.it/suasv> nella pagina dedicata all'appalto.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 27/03/2026, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti “Comunicazioni procedura”, presente sulla Piattaforma Sintel, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro le ore 16:00 del giorno 02/04/2026, mediante Piattaforma Sintel. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

La Stazione appaltante provvederà alla pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su Piattaforma e/o sul sito istituzionale della Provincia di Savona, sezione “Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante”, nella pagina dedicata all'appalto in oggetto. **Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tali sezioni.** Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione riservata alle comunicazioni “Comunicazioni procedura” presente sulla Piattaforma Sintel, nell'interfaccia “Dettaglio” della procedura.

È onere esclusivo dell'operatore economico accedere e consultare la suddetta piattaforma telematica dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma, le comunicazioni sono eseguite mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E SPESE DEL PROMOTORE

La gara afferisce all'affidamento di un contratto di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 193, comma 3, e dell'art. 176 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la concessione della "Progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, dei servizi a valore aggiunto, ed e-mobility del Comune di Alassio (sv)".

E' posta a base di gara la proposta presentata dalla società Edison Next Government s.r.l., con sede legale in Via dei Viticoltori, n. 5 - 38123 Trento (TN), CF 09708820965, come approvata e dichiarata di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 193 del Codice, con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2025.

La concessione avrà pertanto per oggetto:

- i) L'esecuzione del servizio di pubblica illuminazione, comprensivo della progettazione e realizzazione delle attività di efficientamento degli Impianti di Pubblica Illuminazione e degli Impianti di pubblica illuminazione architettuale, compresa la fornitura del vettore energetico e la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti oggetto di Intervento;
- ii) L'esecuzione e l'integrazione dei Servizi di Smart City e di E-mobility;
- iii) L'esecuzione degli Interventi proposti dal concessionario;
- iv) La manutenzione ordinaria degli Impianti non oggetto di Interventi.

Il tutto come meglio descritto nell'offerta tecnica del promotore e nel disciplinare descrittivo prestazionale componente il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il tramite dello strumento della Concessione mediante finanza di progetto di cui all'articolo 193 del Codice.

L'aggiudicatario è tenuto, dopo l'aggiudicazione, a costituire una società di scopo ai sensi dell'art. 194 D.lgs n. 36/2023 in forma di società di azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale sociale minimo non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento relativo alla quota lavori. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionario subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

I SERVIZI DOVRANNO SVOLGERSI SOTTO L'OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI TUTTE CONTENUTE NEGLI ARTICOLI DEL CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE, tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato, oltre che nel rispetto di eventuali protocolli di sicurezza sanitaria previsti dalle autorità competenti, che potrebbero anche richiedere rimodulazione dei servizi stessi.

La descrizione delle prestazioni oggetto di concessione possono essere ricondotte ai seguenti ambiti

Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)
Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori	50232000-0	P
Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica e semafori	50232110-4	S
Servizi energetici e affini	71314000-2	S
Servizi elettrici	71314100-3	S

Per la specificazione dell'allocazione dei rischi dell'operazione in gara si rimanda alla matrice dei rischi facente parte della proposta presentata dal promotore Edison Next Government s.r.l. e approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 19/11/2024.

L'intervento non è suscettibile di suddivisione in lotti in quanto, vista la tipologia di partenariato pubblico-privato di cui alla proposta in oggetto, tale suddivisione costituirebbe una soluzione non idonea a garantire l'efficienza dei servizi, la corretta esecuzione degli investimenti, né il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del progetto. La gestione unitaria di tutti i servizi e degli investimenti da parte del medesimo soggetto permette di agire in modo uniforme, grazie ad una visione di insieme delle esigenze di funzionamento e sviluppo dei sistemi.

L'intervento oggetto della procedura di gara è finanziato con risorse interamente a carico del Concessionario e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione, eccezion fatta per il canone annuo di concessione.

Il corrispettivo del soggetto aggiudicatario del contratto di partenariato consisterà nell'introito, per tutta la durata della concessione, del canone annuo che verrà corrisposto dal Comune di Alassio con le modalità previste dallo schema di convenzione facente parte dell'offerta aggiudicataria.

L'esecuzione della concessione rientra nella fattispecie di cui all'art. 57, comma 2 del Codice in quanto le attività sono riconducibili alle categorie oggetto dei criteri ambientali minimi sopra citati, nonché di quelli che dovessero essere emanati nel corso del periodo di concessione.

Ai sensi dell'art.11 del Codice, il contratto collettivo applicato è il seguente:

CCNL Metalmeccanico industria.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante, in riferimento all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/2023: in tal caso è richiesto che l'operatore economico compili ed inserisca, nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, il Modello predisposto dalla Stazione appaltante ("EQUIVALENZA CCNL"). Prima di procedere all'affidamento, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

La realizzazione delle opere avverrà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, in conformità al progetto esecutivo da elaborarsi a cura e spese del Concessionario e da approvarsi a cura del Concedente.

Trattandosi di un contratto misto di lavori e servizi, sono da ritenersi prevalenti i servizi, in quanto i lavori sono ad essi funzionali e sono di entità economica inferiore.

Per quanto riguarda i lavori, l'intervento si articola nelle seguenti categorie di lavorazioni:

Tabella n. 1

Lavorazione	Lavorazioni Riconducibili alla categoria SOA	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prev. / Scor p	Subappalto
Impianti di pubblica illuminazione	OG10	Si SOA cl. IV	€ 1.967.816,07	100	P	Si (max 49,99)

impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati	OS19	Si SOA cl. III	€ 872.442,40	100		Si 100%
--	------	-------------------	--------------	-----	--	---------

Le attività di progettazione e gli altri servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento oggetto della proposta presentata dal promotore afferiscono alle seguenti classi e categorie (individuate in base a quanto previsto dal DM 17/06/2016):

Tabella n. 2

Categorie delle opere	Destinazione funzionale	Id. opere	Corrispondenze		
			L. 143/49	DM. 18/11/71	Identificazione delle opere
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	III/c	I/b	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso

3.1. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La durata complessiva della concessione è di 15 (quindici) anni, decorrenti dalla data di consegna degli impianti (come risultante dal relativo verbale redatto in contraddittorio), oggetto della presente concessione.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5 del Codice, la durata della concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192, comma 1 del Codice.

Il valore della concessione, *comprensivo del canone concessorio*, determinato in conformità all'art. 179 del d.lgs 36/2023, **è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto**, come risultante dal piano economico-finanziario asseverato del promotore, ed è pari ad Euro 12.223.869,00 (oltre IVA). Di seguito meglio specificato:

- Ricavi da canone di concessione: € 11.100.000,00 (oltre iva)
- Ricavi extra canone derivanti dalla gestione dell'infrastruttura e-mobility: € 1.123.869 (oltre iva)

Il Canone annuo della Concessione indicato dal promotore nella propria proposta (al netto di meccanismi di indicizzazione) è pari a 740.000,00 €/anno (IVA esclusa).

In conformità alla relazione “Gestione dei servizi” e al documento “Bozza di Convenzione”, il canone base prevede una suddivisione nelle varie quote differente tra il periodo transitorio e il periodo a regime, secondo la struttura di seguito dettagliata:

		Transitorio
		Anni 1-2
C	CANONE ANNUO	740.000,00
QEE	Quota servizio energia elettrica	302.747,54 €
QMS	Quota manutenzioni e servizi	372.252,46 €
QSV	Quota servizi a valore aggiunto	60.000,00 €
QOS	Quota oneri della sicurezza	5.000,00 €
QIN	Quota investimenti	-

Dal punto di vista economico e temporale il Project Financing prevede **un valore complessivo dell'investimento**, risultante da Quadro Economico a base di gara, di € 3.225.386,61, oltre IVA.; La proposta di Concessione comprende i **costi relativi a sicurezza e manodopera**, in questa fase come di seguito quantificati (a valori attuali):

	SERVIZI	LAVORI	TOTALE
Oneri della sicurezza	€ 75.000,00	€ 55.691,00	€ 130.691,00
Manodopera	€ 1.154.063,00	€ 445.750,00	€ 1.599.813,00
Costi aziendali della sicurezza	€ 25.695,00	€ 22.288,00	€ 47.983,00

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportino penalizzazioni per la manodopera.

* N.B: Non sono ammissibili offerte che comportino una riduzione dei trattamenti salariali al di sotto dei minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del richiamato Codice. Si richiama la Risposta al Quesito del Supporto Giuridico del MIT, Codice identificativo n. 2154 del 19/07/2023.

Il pagamento del canone avverrà secondo quanto previsto nei documenti contrattuali costituenti la proposta presentata dal promotore, nel rispetto dei tempi previsti dal D. lgs.09/10/2002 n. 231, come modificato e integrato dal D.lgs.09/11/2012 n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo di cui all'articolo 18 dello schema di convenzione sarà soggetto ad aggiornamento, per effetto delle variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, ad esclusione della quota ammortamento che s'intende fissa e invariabile per l'intera durata del Contratto a

meno che l'Amministrazione non chieda nuovi lavori, per i cui dettagli si rimanda al medesimo art. 18 dello schema di convenzione.

3.3 CORTE DI GIUSTIZIA, CAUSA C-80/24, SENTENZA 5 FEBBRAIO 2026.

Si prende atto di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, in causa C-870/24, sentenza pubblicata in data 5 febbraio 2026, in forza della quale ***“L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.”***

Il suddetto pronunciamento comporta effetti immediati e diretti nel procedimento che ci occupa, imponendo alla Stazione Appaltante la disapplicazione delle norme in forza delle quali è stato riconosciuto il diritto di prelazione a favore del promotore, con conseguente disconoscimento di tale diritto di prelazione.

Ciò in quanto:

- per consolidata giurisprudenza della **Corte di Giustizia**, grava sull'apparato amministrativo degli Stati membri (ivi inclusi gli Enti locali) il dovere di disapplicare la normativa interna non conforme o contrastante con il diritto unionale (C. di. G., sentenza *Fratelli Costanzo*, Causa C-103/88);
- anche la **Corte Costituzionale** (sentenza n. 389 del 1989) ha ribadito che *“tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) – tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi – sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme”* comunitarie nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea, e *“tale efficacia va riconosciuta a tutte le sentenze dalla Corte di Giustizia, sia pregiudiziali sia che siano emesse in sede contenziosa”* (Corte Cost. n. 168/1981); v. anche Corte Cost. 113/1985, secondo cui *“La normativa comunitaria ... entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e ciò tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata applicabilità. Questo principio, si è visto sopra, vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia”*;
- ad analoghi approdi sono pervenuti **sia la Corte di Cassazione** (che ha da tempo riconosciuto alle pronunce della Corte UE **“valore normativo”, efficacia retroattiva ed effetti erga omnes**: vedasi Cass. 30 dicembre 2003, n. 19842, secondo cui *“le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, ... ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”*; vedasi in termini anche Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 22577 del 2012; Ord. n. 34743 del 2023; Ord. n. 33713 del 4 dicembre 2023; ord. n. 2674 del 2024; Ord. n. 11760 del 2024; Ord. n.

n. 14089 del 2024). **sia il Consiglio di Stato** (vedasi in particolare, sentenza sez. V, 6 aprile 1991, n. 452 secondo cui *“tutti i soggetti dell’ordinamento, compresi gli organi amministrativi, devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante le norme comunitarie, non applicando le norme nazionali contrastanti”*; più di recente v. Cons. Stato, Ad. Plen. 17-18/2021, nonché Cons. Stato, Sez. III, 15/02/2021, n. 1295, secondo cui *“l’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia, l’unica Autorità giudiziaria deputata all’interpretazione delle norme comunitarie, ha efficacia non solo vincolante, ma anche “ultra partes”, in quanto indica il significato ed i limiti di applicazione del diritto comunitario, sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, con efficacia “erga omnes” nell’ambito della Comunità”*);

- sempre per consolidata giurisprudenza in ragione dell’efficacia *ex tunc* delle sentenze della Corte, le stesse producono effetti estesi anche a rapporti sorti in epoca precedente alla sentenza stessa, purché non esauriti (v. C. di G., cause “*Salumi*” n. 127-128/79, sentenza 27 marzo 1980, Racc. p. 1237; “*Bautiaa*”, cause C-197 e C-252/94, sentenza 13 febbraio 1996, Racc. p. I-505, punto 47; “*Fantask*”, causa C-188/95, sentenza 2 dicembre 1997, Racc. p. I-6783, punti 36-37; “*Edis c. Ministero Finanze*”, causa C-231/96, sentenza 15 settembre 1998, Racc. I-4951, punto 15);
- né può validamente sostenersi che l’effetto della sentenza resa dalla Corte in causa C-870/24 non si estenda alla presente fattispecie in quanto la suddetta sentenza ha ad oggetto il diritto di prelazione previsto dall’art. 183, comma 15, del codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016, oggi non più in vigore in quanto abrogato e sostituito dal nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in quanto le censure svolte dalla Corte in ordine all’illegittimità della prelazione, intesa quale facoltà del promotore di modificare la propria offerta successivamente al deposito della stessa, in violazione del principio di parità di trattamento (punto 46 della sentenza), risultano pienamente valide e applicabili anche alle previsioni (del tutto analoghe e sovrapponibili) oggi contenute nell’art. 193, comma 12, del richiamato d.lgs. 36/2023.

Si precisa che il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-870/24 del 5 febbraio 2026 non integra una scelta discrezionale dell’Amministrazione, bensì la mera presa d’atto dell’intervenuta efficacia di una norma imperativa sopravvenuta, cui l’azione amministrativa è tenuta a conformarsi. In tale prospettiva, l’adeguamento si configura come attività vincolata, imposta dal principio di legalità che governa l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dal dovere di conformazione all’ordinamento eurounitario e alla sua interpretazione autentica resa dalla Corte di Giustizia, con conseguente esclusione di qualsiasi margine valutativo o discrezionale in capo al Comune di Alassio e alla SUA Provincia Sv.

Fermo restando quanto sopra, si conferma per contro la piena validità ed applicabilità delle norme, non oggetto di specifiche censure di contrarietà al diritto unionale, contenute nel secondo e terzo periodo del comma 12 dell’art. 193 del codice, secondo cui ***“Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. L’importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara”***.

L’importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno, sono quantificate dal promotore nella misura di euro **66.862,52 (oltre IVA)**.

Si richiama al riguardo quanto previsto nel successivo art. 22

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE/OPZIONI E RINNOVI

Possono essere apportate ulteriori modifiche al contratto nel caso ricorrano le ipotesi di cui all'art. 189 del Codice.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Alle condizioni previste dall'art. 95 comma 3 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25. Nell'istanza di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla **Legge 12 marzo 1999, n. 68** oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **protocollo di legalità/patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non ne sia richiesta l'anticipazione nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

ART. 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La S.A. verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della S.A. e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

ART. 6.1 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

6.1.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

A) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento.

Il concorrente di altro stato membro non residente in Italia presenta dichiarazione di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro è acquisita d'ufficio dalla S.A. tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.1.2 REQUISITI SPECIALI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara di concessione sono tenuti a dimostrare la loro capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 33 parte IV dell'allegato II.12 del Dlgs n. 36/2023 mediante i seguenti elementi:

a) fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando, non inferiore al 10 (dieci) % dell'investimento previsto per l'intervento proposto (pari ad € 322.538,661).

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento proposto (pari ad € 161.269,33);

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio annuo non inferiore al 5 (cinque) % dell'investimento previsto per l'intervento proposto (pari ad € 161.269,33);

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio annuo pari ad almeno il 2 (due)% dell'investimento previsto dall'intervento proposto (pari ad € 64.507,73).

Si precisa che per servizi affini si intendono ad esempio i Servizi di gestione di impianti tecnologici, i servizi di gestione di impianti per la produzione, gestione e trasformazione energia elettrica, i servizi di gestione di impianti a rete.

e) *attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione nella categoria OG10 - Classifica IV, OG1 - Classifica II, OG9 - Classifica I, OS28 - Classifica I e OS30 - Classifica 1 o superiore, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al comma 4 dell'art. 100 Dlgs n. 36/2023.* Qualora il concorrente non sia in possesso dell'attestazione di qualificazione anche per prestazioni di progettazione, dovrà individuare in sede di offerta progettisti qualificati, ovvero avvalersi di soggetti qualificati per la progettazione o partecipare in

raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 10.1. Il concorrente deve possedere e dimostrare il requisito di qualificazione per la quota parte di lavori che intende eseguire autonomamente con la propria organizzazione d'impresa, fatta salva la facoltà di avvalimento. **Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, se il concessionario non esegue direttamente i lavori, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) (capacità economico – finanziaria) e c) e d) (capacità tecnico – organizzativa) e deve impegnarsi ad affidare l'esecuzione dei lavori ad o.e. (indicato in sede di offerta) in possesso dei requisiti di qualificazione sopra indicati.**

In virtù di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

I requisiti relativi alla categoria scorporata non posseduti dal concorrente, devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

Resta ferma la facoltà, per l'Operatore Economico concorrente, di costituire un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D. lgs 36/2023.

f) Essere qualificato ESCO (Energy Service Company) o società di servizi energetici (SSE) avente come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi per il risparmio energetico, accreditamento presso il Gestore Servizi Energetici (GSE) e certificazione UNI 11352 in corso di validità nonché con un Esperto in Gestione Energetica (EGE) all'interno del proprio organico;

g) Possedere la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concessionario deve possedere i requisiti previsti dalle lettere a) e b) in misura doppia. Il requisito di cui alla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

La comprova del requisito relativo al fatturato è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) (art. 33, co. 4,

Allegato II.12 del Codice). Il requisito sul possesso dell'attestazione di qualificazione SOA (lettera e) deve essere posseduto dall'operatore che esegue i lavori.

Qualora sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal Promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il Promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

ART. 6.2 REQUISITI PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione esecutiva ad operatori economici di cui all'art. 66, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 in possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'Allegato II.12 e, quindi, a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Pertanto, ai fini della presente procedura l'operatore economico può:

a) **effettuare direttamente e autonomamente la progettazione**, in quanto impresa in possesso di attestazione SOA per la progettazione e costruzione, attestando che la propria struttura tecnica di progettazione possiede il sottoelencato requisito d'ordine speciale;

b) **costituirsi in raggruppamento** con soggetti qualificati per la progettazione in possesso del sottoelencato requisito speciale;

L'impresa, in possesso dei requisiti per effettuare la parte di appalto relativa ai lavori, presenta offerta in raggruppamento con un soggetto di cui all'art. 66 comma 1 del Codice. In questo caso il/i progettista/i assume/assumono il ruolo di concorrente. A tale proposito non sussiste alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi tra loro in RTP. Tuttavia, nel caso in cui i progettisti dichiarino di riunirsi in un sub-raggruppamento mandante dell'operatore economico che esegue i lavori, le disposizioni inerenti alla partecipazione alle gare da parte degli operatori economici (e le conseguenti cause di esclusione) si applicano sia al sub-raggruppamento di professionisti progettisti che al raggruppamento misto formato tra progettisti ed esecutore dei lavori (in particolare artt. 68, 94, 104 del d.lgs. n. 36/2023).

c) **affidare la progettazione esecutiva a progettisti esterni - singoli o tra loro riuniti - qualificati ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 36/2023**, indicando in sede di offerta il nominativo o la ragione sociale di tale soggetto/i qualificato/i in possesso del sottoelencato requisito di ordine speciale. Il professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo indicato dall'operatore economico in sede di offerta, non essendo un concorrente, non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Qualora sia indicato un gruppo di professionisti ancorché formalmente riunito in RTP questo non assume il ruolo di concorrente e non soggiace alle disposizioni di cui all'art. 68 del Codice, fatto salvo attestare quanto successivamente indicato. Pertanto ai progettisti indicati non si applicano le norme sulla partecipazione alla procedura in relazione alla composizione soggettiva del raggruppamento temporaneo (ad esempio: la necessità di un progettista indicato come mandatario, indicazione del giovane professionista), fermo restando in capo ai progettisti indicati il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale secondo le modalità descritte nei punti successivi.

d) **ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del d.lgs 36/2023** per l'attività di progettazione con progettisti qualificati per la progettazione in possesso del sottoelencato requisito speciale.

6.2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 98 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16 ter del Dlgs n. 165/2001.

Qualora il progettista sia un Raggruppamento Temporaneo deve essere prevista la presenza di un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista, avente i requisiti di cui all'art. 39 della parte V dell'allegato II.12 del Dlgs n. 36/2023.

Le società d'ingegneria e le società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 35 e 36 della parte V allegato II.12 del Dlgs n. 36/2023 e deve disporre di almeno un **Direttore Tecnico** con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni e possedere i requisiti di cui all'art. 36, comma 2 dell'allegato II.12 al d.lgs 36/2023.

6.2.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA

a) ***I professionisti singoli, le società d'ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice.***

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è tenuto a dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023.

b) ***(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.***

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

a) **Per i professionisti che espleteranno l'incarico oggetto della concessione: *Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.*** Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è tenuto a dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023. Il concorrente indica, nel modello A.1.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

d) **Per gli incarichi di coordinatore della sicurezza:** I requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008. Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Il concorrente deve indicare nell'allegato A.1 i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto.

L'istituto di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

N.B.: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con i partecipanti al raggruppamento, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto della gara ascrivibili alle prestazioni che intendono eseguire i singoli partecipanti al medesimo RT, nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione.

I Progettisti Indicati dovranno essere menzionati nel DGUE presentato dal concorrente, nell'apposita sezione, "Parte IV: criteri di selezione", con la specificazione della qualificazione professionale.

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, è richiesta una struttura operativa minima.

Tra i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere presenti le professionalità minime inderogabili attinenti alle seguenti attività:

-progettazione impiantistica;

-coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

-direzione di cantiere con funzioni di collaborazione con la D.L. nominata dal Comune di Alassio che provvederà alle attività di cui al Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

L'importo stimato delle suddette attività, calcolato secondo i vigenti parametri normativi (D.M. 17/06/2016), è pari a complessivi Euro 264.775,59, oltre IVA ed oneri previdenziali.

Per le suddette attività si stima un numero minimo di figure professionali pari a 3 unità nei seguenti termini:

- Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto all'Albo sez. "A";
- Responsabile della progettazione per la Categoria IA.03 rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto all'Albo sez. "A";
- Progettista illuminotecnico rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto all'Albo sez. "A", o di un professionista iscritto all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della L. 4/2013;

6.2.3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DEL PROGETTISTA

a) *Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di indizione della procedura di gara, di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti alla categoria IA.03 (L 143/49: III/c – DM 18/11/71: I/b), per un importo pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, come precisato nella tabella 2 di cui al precedente paragrafo 3 del presente disciplinare.*

Per la corrispondenza tra gli ID Opere di cui al DM del 17/6/2016 si rinvia alla tavola Z-1 allegata al DM 17/6/2016 così come richiamata nell'allegato I.13 del Dlgs n. 36/2023.

I servizi di ingegneria valutabili, ai sensi dell'art. 100, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di indizione la procedura di gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Tale requisito, che può essere soddisfatto mediante servizio reso sia per Committente Pubblico che Privato, deve essere riferito ad un unico componente di un eventuale raggruppamento, indifferentemente capogruppo e/o uno o più mandanti.

b) *Adeguate livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, con un massimale non inferiore all'80% del costo di costruzione delle opere da realizzare.*

c) *I progettisti dell'impianto di illuminazione pubblica devono avere le qualifiche previste dal Cap. 4.3.2.1. del D.M. 27/09/2017.*

Si ricorda che:

- il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non potrà partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara a pena di esclusione di entrambi i partecipanti alla gara stessa;
- in caso di raggruppamento temporanei e di consorzi, l'onere della suddetta individuazione o associazione del progettista sussisterà qualora anche una sola delle imprese riunite o consorziate o GEIE non possieda la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione rilasciata da SOA.

La comprova dei requisiti di cui alle lettere a) e b) avviene tramite la presentazione dei certificati attestanti la regolare esecuzione rilasciati dai committenti pubblici o privati.

Per la comprova del requisito di cui alla lettera c) l'Offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare, l'Offerente deve fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

La verifica del possesso dei requisiti avviene, secondo le disposizioni di cui all'art. 99 Dlgs n. 36/2023, tramite il sistema FVOE.

ART. 6.3 REQUISITI DI ESECUZIONE E/O CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire **l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di cui al punto 3**. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. Il concorrente si impegna nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
- una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla **redazione del rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del c.2 del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca **l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 7 PRESCRIZIONI STABILITE A PENA DI ESCLUSIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

7.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ DI INGEGNERIA E GEIE-SERVIZI DI PROGETTAZIONE.

I raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i GEIE di cui all'art. 66, comma 2, lett. a), f) e g) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione secondo le modalità di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'art. 37, comma 2, lettera a) del citato allegato, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale.

Requisiti di idoneità

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 68 del medesimo decreto, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), il requisito di cui ai punti A) ed eventualmente B) del paragrafo 7.7.1, devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 36/2023, tali requisiti devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 67, comma 3, nel citato decreto, sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) (GEIE), tali requisiti devono essere posseduti da tutti i partecipanti.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), il requisito di cui al punto C) deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lett. a) e g), del D. Lgs. 36/2023, tali requisiti devono essere posseduti dal consorzio e/o dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

Requisiti di capacità economico finanziario e tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al punto 6.2.3 richiesto per ciascuna delle categorie e ID della tabella deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

7.2 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE-LAVORI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.1 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti speciali

I requisiti di cui al paragrafo 6.1.2. dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

7.3 CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Lavori

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.1. dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett b) del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

ART. 8 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli art. 6.1.2 e 6.2.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti di ordine generale e speciale del Dlgs n. 36/2023 e **dichiararli in sede di gara mediante presentazione della domanda di partecipazione modello A2 (per impresa ausiliaria) / A2.1 (per professionista ausiliario).**

Qualora l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta tecnica del concorrente, il relativo contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, dovrà essere inserito nella busta telematica "offerta tecnica".

ART. 9 SUBAPPALTO

9.1 Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dall'art. 188 del Codice e per esso dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119.

Non possono formare oggetto di ulteriore subappalto le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.

190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In caso ricorra l'ipotesi di subappalto necessario, (o qualificante) è obbligatoria l'indicazione specifica delle parti del contratto che si intendono subappaltare, dichiarandole nella parte IV - sezione C, del DGUE. **La mancata indicazione delle parti del contratto eseguite attraverso il subappalto necessario o qualificante non è sanabile attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ex articolo 101 del Dlgs 36/2023 e comporta pertanto l'esclusione dalla procedura per incompletezza dell'offerta**, che non specificherebbe in quale modo verrebbe eseguita la parte del contratto per la quale l'azienda offerente è carente dei requisiti.

In caso di subappalto necessario (o qualificante) il concorrente deve indicare nell'offerta le generalità del subappaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9.2 Qualora il subappalto riguardi l'esecuzione di lavori, l'affidatario del subappalto deve essere qualificato nella relativa categoria.

N.B. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta specificatamente i lavori o le parti di opere, relative percentuali, che intende subappaltare o concedere in cottimo. **In mancanza di tali indicazioni il subappalto non verrà autorizzato.** La categoria prevalente è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo; le lavorazioni delle categorie scorporate sono subappaltabili per intero ad Operatore Economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del Codice.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'Operatore Economico concorrente che esegue in proprio le lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In alternativa, l'Operatore Economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad Operatore Economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara).

Non è ammesso il subappalto della progettazione e della redazione della progettazione al fine di assicurare l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione. E' ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per cui sono richieste apposite certificazioni. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

ART. 10 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

10.1 GARANZIA PROVVISORIA EX ARTT. 193, COMMA 10, E 106 DEL CODICE

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto (€ 12.223.869,00) e precisamente di importo pari ad € 244.477,38. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

L'operatore economico dovrà produrre, in sede di gara, documentazione a comprova dell'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, le cui modalità di costituzione e le eventuali riduzioni sono previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

- Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.
- Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Viene pertanto richiesto agli offerenti di allegare apposita documentazione che comprovi la legittimazione di cui sopra.

La cauzione è costituita mediante accredito, con pagamento da eseguirsi mediante il canale PagoPA – pagamenti spontanei, raggiungibile al seguente link <https://pagamenti.comunealassio.it/pagopa/scegli-pagamento?fromId=1> con allegazione della relativa ricevuta di pagamento

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

1..a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Comune di Alassio);

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a)
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della stessa. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA EX ARTT. 193, COMMA 6, E 117 DEL CODICE

A garanzia degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi che assumerà con il contratto l'aggiudicatario dovrà prestare, all'atto della stipulazione del contratto:

- garanzia d'esecuzione, pari al 10% dell'importo degli interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento, a garanzia della loro corretta esecuzione;
- garanzia di gestione, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla gestione, pari al 10 % del Valore della Concessione. La Garanzia avrà validità a partire dalla data di collaudo delle opere e dovrà rimanere in vigore o essere tempestivamente rinnovata fino al decorso di sei mesi dalla scadenza del Contratto.

Le garanzie dovranno essere costituite secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e in particolare secondo lo schema e i modelli di cui al D.M. 16.9.2022 n.193. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

10.3 GARANZIA SULLE PENALI EX ART. 193, COMMA 6, ULT. PARTE, DEL CODICE

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione (mancata osservanza degli specifici adempimenti previsti nella Bozza di Convenzione allegata al PFTE, posto a base di gara e al mancato raggiungimento del Livello obiettivo delle prestazioni energetiche), da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio come previsto dall'art. 193, comma 6, del Codice e con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice.

La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale

10.4 POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'aggiudicatario, almeno 10 giorni prima della consegna dei Lavori, costituisce e consegna all'Amministrazione concedente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori:

1. una polizza di assicurazione che copra i danni causati dal danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicura altresì l'Amministrazione concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa deve tenere indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione concedente. La somma assicurata per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a Euro 5.000.000,00;

2. polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, di suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. I massimali di tale polizza non potranno essere inferiori a:

- Massimale per responsabilità civile verso terzi: Euro 2.000.000,00 per sinistro;
- Massimale per prestatori d'opera: Euro 2.000.000,00 per sinistro

Le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 11 SOPRALLUOGO

Al fine di prendere conoscenza delle modalità di esecuzione dell'appalto e per consentire una attenta ponderazione circa i mezzi da utilizzare, si richiede ai concorrenti, di effettuare un sopralluogo nei luoghi interessati dai lavori, preventivo alla formulazione dell'offerta.

Tale adempimento è ritenuto strettamente indispensabile in ragione della complessità della concessione da affidare e della necessità dei concorrenti di acquisire contezza degli impianti ivi localizzati ai fini di una compiuta formulazione dell'Offerta.

I concorrenti devono inoltrare richiesta di sopralluogo entro il 18/03/2026 alla Stazione Appaltante tramite trasmissione di e-mail ai seguenti indirizzi: martina.saltalamacchia@comune.alassio.sv.it e stefania.zarrillo@comune.alassio.sv.it.

La richiesta via mail deve specificare nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo, l'indirizzo / pec / posta elettronica/fax, cui indirizzare la convocazione da parte della Stazione Appaltante.

I concorrenti saranno contattati per concordare data e ora del sopralluogo.

Il sopralluogo andrà eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell'avvenuto sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. La mancata effettuazione del sopralluogo determinerà l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo NON E' DOVUTO da parte del soggetto proponente, e dagli operatori che hanno presentato proposte concorrenti, non selezionate come promotori, purché dichiarino, in sede di offerta di aver preso visione e di ben conoscere lo stato dei luoghi.

ART. 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024.

Il versamento contributivo a favore di ANAC, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'Operatore Economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara, accessibile tramite il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Tale modalità garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.

La ricevuta del pagamento deve essere allegata ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta il Comune accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 36/2023, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

ART. 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. **L'offerta e tutta la documentazione a corredo della stessa deve essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata marcata temporalmente.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 08:00 del giorno 25 MARZO 2026

termine ultimo per la presentazione delle offerte - a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto ai punti 1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima come di seguito specificata:

- In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono “caricati” in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l’upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l’affidamento di lavori pubblici). Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

- **ATTENZIONE:** Le performance di caricamento dei file all’interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l’upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l’offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l’importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

- La Piattaforma accetta i file con formati più comunemente in uso preferibilmente open source.

13.1 Regole per la presentazione dell’offerta

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:

- una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
- una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica;
- una “busta telematica” contenente l’offerta economica.

La redazione dell’offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di Sintel.

N.B. come precisato nel Manuale “modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” (allegato nella documentazione di gara, cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Si comunica che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante.

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione

N.B. In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta

economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono “caricati” in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse.

Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Documentazione amministrativa - STEP 1

L'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

(1) **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto sia nel modello pdf, da sottoscrivere digitalmente, sia nel modello request in formato xml, da compilare a partire dal DGUE-Request predisposto dalla Stazione appaltante, come da istruzioni caricate nella documentazione di gara;

L'operatore economico potrà generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara.

Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da Sintel oppure da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>.

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra “Servizi”, Sezione eDGUE.

Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

1. Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
2. Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

Caricare il file xml DGUE Response e la sua copia in pdf, così ottenuti, in fase di sottomissione dell'offerta **nella busta amministrativa** (possono essere allegati tramite file zip oppure caricando su Sintel la versione pdf, sottoscritta digitalmente, nell'apposita sezione “DGUE” e la versione xml, NON sottoscritta digitalmente, nella sezione “Altra documentazione”).

(2) **Istanza di partecipazione** (e procura ove ne ricorra il caso), recante tutte le dichiarazioni ai sensi del d.p.r 445/2000 in merito ai requisiti per l'operatore economico richiesti dalla documentazione di gara, allegando altresì, ove ne corra il caso, i modelli predisposti dalla Stazione appaltante ed eventuale ulteriore documentazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata in competente bollo da € 16,00.

Il bollo elettronico deve essere pagato mediante modello F24 Elide dell'Agenzia delle Entrate con il seguente Codice tributo: 1573.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta del pagamento elettronico.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

(3) (Eventuale) Dichiarazione sostitutiva del progettista incaricato della redazione della progettazione esecutiva (sia se indicato in sede di offerta, sia come mandante di RTI con l'impresa concorrente), sottoscritta digitalmente, contenente le dichiarazioni dell'Allegato A1.1. La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori speciali, la cui procura deve essere allegata all'istanza di partecipazione. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, tale dichiarazione deve essere resa da ciascun operatore che intende raggrupparsi.

La dichiarazione sarà resa solamente nel caso in cui il concorrente sia in possesso di SOA per la sola costruzione o qualora il concorrente sia in possesso di SOA di progettazione e costruzione ma intenda, per qualsiasi ragione, affidare la progettazione a soggetti esterni.

(4) Attestazione di avvenuto sopralluogo, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 11, ultimo cpv;

(5) Documentazione a comprova della costituzione della garanzia provvisoria;

(6) Eventuali dichiarazioni relative al subappalto;

(7) Dichiarazione del titolare effettivo e in merito all'assenza di conflitto di interessi, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante;

(8) (UNICAMENTE per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 dell'art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità;

(9) Ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità ANAC secondo quanto specificato nel relativo paragrafo;

(10) Ricevuta del pagamento elettronico del bollo di € 16,00 o copia di contrassegno in formato.pdf

(11) (Eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

(12) Altra documentazione amministrativa ritenuta utile ai fini della gara.

(13) (Eventuale) Documenti in caso di avvalimento. L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'All. A.2 - A.2.1. e dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1.1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

1.2) la dichiarazione di avvalimento;

1.3) il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

(14) (Eventuale) Dichiarazione sostitutiva dell'impresa esecutrice, sottoscritta digitalmente, contenente le dichiarazioni dell'Allegato A.3. La dichiarazione sarà resa solamente nel caso in cui il concorrente non intenda eseguire direttamente i lavori.

(15) Dichiarazione di accettazione integrale dell'intera documentazione di gara

(16) (Eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

1. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

2. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

4. dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti **dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:**

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

3. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:
 - a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa)

- a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
- b) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

- b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

e) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere compilata e sottoscritta digitalmente.

	DOCUMENTAZIONE	BUSTA AMMINISTRATIVA
obbligatorio	Istanza di ammissione (in caso di più istanze le stesse potranno essere inserite in zip)	amministrativa
obbligatorio	Documento di gara unico europeo (in formato response xml ed in formato pdf firmato in p7m)	amministrativa
eventuale	Dichiarazione sostitutiva del progettista incaricato della redazione della progettazione esecutiva	amministrativa
obbligatorio	Attestazione di avvenuto sopralluogo;	amministrativa
obbligatorio	Documentazione a comprova della costituzione della garanzia provvisoria	amministrativa
eventuale	Documentazione a comprova dell'iscrizione in White List (o richiesta in corso) o richiesta in corso;	amministrativa
obbligatorio	Modello E Dichiarazione del titolare effettivo e in merito all'assenza di conflitto di interessi, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante	amministrativa

eventuale	(UNICAMENTE per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006	amministrativa
obbligatorio	Ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità ANAC	amministrativa
obbligatorio	Ricevuta del pagamento elettronico del bollo di € 16,00 o copia del contrassegno in formato.pdf	amministrativa
Eventuale	Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo n. 14/2019	amministrativa
Eventuale	Documentazione attestante requisiti dichiarati e posseduti (, camerale, certificazioni, SOA, bilanci, attestazione servizi)	amministrativa
Eventuale	Altra documentazione amministrativa ritenuta utile ai fini della gara.	amministrativa
Eventuale	Documenti in caso di avalimento	amministrativa
Eventuale	(Eventuale) Dichiarazione sostitutiva dell'impresa esecutrice, sottoscritta digitalmente, contenente le dichiarazioni dell'Allegato A.3	amministrativa
Obbligatoria	Dichiarazione di accettazione integrale dell'intera documentazione di gara	amministrativa
Eventuale	documentazione ulteriore per i soggetti associati	amministrativa

Offerta tecnica - STEP 2

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi, contenente a pena d'esclusione una relazione tecnica, per ciascun criterio, che illustri l'offerta proposta, seguendo in maniera puntuale lo schema riportato al successivo punto 18. **L'offerta, per essere valida, deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa Candidata.**

N.B. Gli operatori sono pregati di comprimere i file relativi all'offerta tecnica quanto più possibile, se necessario, onde riuscire ad usufruire dello spazio a disposizione sulla piattaforma di e-procurement, unico strumento informatico atto a garantire la segretezza e l'intangibilità delle offerte fino al momento dell'apertura di ogni singola busta telematica. Qualora lo spazio messo a disposizione dal sistema non dovesse essere sufficiente, l'operatore economico è tenuto a segnalarlo prontamente alla SUA.SV tramite la funzione "Comunicazioni" al fine di predisporre, per il tramite dell'assistenza tecnica della piattaforma di e-procurement Sintel, l'ampliamento dello spazio a disposizione per l'upload della documentazione (sino ad un massimo di 200 Megabyte) che avverrà autorizzata esclusivamente per specifiche giornate, fasce orarie e con riferimento a specifiche buste. Dell'eventuale ampliamento ne verrà dato conto mediante avviso con l'indicazione del giorno e dell'ora previsti per il caricamento.

Dall'offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta Economica.

L'offerta tecnica riporta l'indicazione degli interventi tecnici, gestionali e delle misure di riqualificazione energetica, aggiuntivi o migliorativi rispetto alla Proposta a base di gara, offerti per raggiungere l'obiettivo oggetto della concessione (riduzione del fabbisogno energetico pari o superiore al valore minimo della Proposta), con specifico riguardo ai vari criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di seguito indicati.

Partendo dai singoli documenti di cui si compone la Proposta, meglio dettagliati alla "Premessa", sub "Documenti di gara", l'offerta tecnica dovrà essere corredata da:

-1 una Relazione tecnico-illustrativa, obbligatoriamente contenuta in n. massimo di 50 (cinquanta) facciate in formato A4, carattere corpo testo 10) (con la precisazione che eventuali parti in soprannumero rispetto ai limiti sopra indicati non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione delle offerte tecniche), che descriva i seguenti elementi, indicati quali criteri di valutazione nella tabella di cui all'art. 18 e, segnatamente,

1. PROPOSTE MIGLIORATIVE AL PROGETTO

2. RISPARMIO ENERGETICO

3. ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA

4. CONVENZIONE

5. ASPETTI SOCIALI

Qualora i concorrenti presentino le Relazioni di cui sopra con copertina ed indice, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto. Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le relazioni di cui sopra con numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate dalla prima fino a quella corrispondente al numero massimo consentito come sopra determinato, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

- 2 una bozza di convenzione, comprensiva della matrice dei rischi, che rifletta gli impegni che il concorrente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione nella propria offerta migliorativa,

Si ribadisce nuovamente che la relazione illustrativa e la bozza di convenzione non dovranno contenere alcun riferimento all'offerta economica (ovvero al canone proposto dal concorrente), né alcun PEF (che deve essere allegato alla "busta C", come meglio indicato al successivo "Step 3").

Qualora nei documenti afferenti all'offerta tecnica si rinvenivano elementi atti a risalire al contenuto e all'entità delle offerte economiche il concorrente sarà escluso.

Si precisa che la bozza di convenzione presentata dall'aspirante concessionario (ivi incluso il promotore), dovrà prevedere l'impegno del concessionario a corrispondere al Comune, al momento della stipula della sottoscrizione della stessa, i seguenti importi per le seguenti causali:

- Euro 188.700,00 che saranno utilizzati dal Comune per la copertura finanziaria degli incentivi per le funzioni tecniche;
- Euro 60.000,00 che saranno utilizzati dal Comune per incarichi relativi a verifiche tecniche e collaudi;
- Euro 33.300,00 per la copertura finanziaria a favore della Provincia per l'attività di SUA;

- Euro 3.680,00 per spese relative al funzionamento SUA e contributo ANAC;
- Euro 90.000,00 che saranno utilizzate dal Comune per la copertura finanziaria di *advisoring*.

Per contro non sono richieste somme a titolo di rimborso delle spese di acquisto degli impianti dalla Società Enel Sole, che non dovranno per tanto essere integrate nel canone proposto in sede di gara.

La bozza di convenzione dovrà prevedere che la Direzione Lavori, il Coordinamento della sicurezza in esecuzione, Collaudo tecnico funzionale degli impianti siano nominati dal Comune di Alassio che provvederà a corrispondere direttamente i corrispettivi ai professionisti che saranno individuati con procedure conformi al codice appalti.

Il PEF allegato alla proposta (che dovrà essere prodotto conformemente a quanto previsto nel successivo paragrafo denominato "Offerta economica - STEP 3") dovrà integrare i suddetti pagamenti con ricalcolo del canone annuo in modo da garantire l'equilibrio economico finanziario della proposta.

Negli appositi spazi relativi al presente step dovranno essere inseriti anche:

- **3. il cronoprogramma complessivo** degli interventi aggiornato con gli interventi aggiuntivi o migliorie proposte che non sarà oggetto di valutazione e attribuzione di alcun punteggio;

- **4. il computo metrico non estimativo delle proposte migliorative che non sarà oggetto di valutazione e attribuzione di alcun punteggio.**

- **5. (eventuale) l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 6 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele (secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante- Modello C)** e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica. La dichiarazione di equivalenza delle tutele viene effettuata solo prima dell'affidamento/aggiudicazione. Pertanto, la mancata allegazione di tale dichiarazione nell'offerta tecnica non può costituire causa di esclusione: la sua richiesta in questa sede si giustifica con l'esigenza di accelerare i tempi di affidamento/aggiudicazione;

Tutta l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Inoltre, la Relazione Tecnica e il Computo Metrico non estimativo devono essere sottoscritti con firma digitale anche:

- dal progettista eventualmente indicato come soggetto responsabile dell'integrazione tra le figure specialistiche;

- dai progettisti specialisti eventualmente incaricati dei contenuti dell'elaborato stesso.

Nella busta tecnica dovrà, pertanto, essere inserita:

	DOCUMENTAZIONE	BUSTA
Obbligatorio	Relazione tecnico-illustrativa	tecnica
Obbligatorio	Bozza di convenzione , comprensiva della matrice dei rischi	tecnica
Obbligatorio	cronoprogramma complessivo degli interventi aggiornato con gli interventi aggiuntivi o migliorie proposte che non sarà oggetto di valutazione e attribuzione di alcun punteggio;	tecnica

Obbligatorio	computo metrico non estimativo delle proposte migliorative che non sarà oggetto di valutazione e attribuzione di alcun punteggio.	tecnica
Eventuale	dichiarazione di equivalenze delle tutele	tecnica
Eventuale	Contratto di avvalimento premiale	tecnica

Offerta economica - STEP 3

Al terzo step i concorrenti dovranno inserire nel campo “Offerta economica” il **valore complessivo del canone annuo proposto**.

Non è richiesto un ribasso percentuale sul canone indicato dal proponente, bensì l'importo del canone annuale che il concorrente propone di applicare in relazione ai lavori, servizi e forniture proposte, e che sarà oggetto di valutazione ai sensi del successivo paragrafo 16.3.

Al fine di garantire la massima comparabilità tra le offerte e di agevolare la programmazione di bilancio, i concorrenti dovranno formulare un'offerta economica basata su un canone annuo fisso, invariabile per l'intera durata della concessione, salvo l'applicazione dei soli meccanismi di aggiornamento e adeguamento eventualmente proposti.

L'offerta economica deve essere presentata secondo il Modello F predisposto dalla Stazione Appaltante, pertanto sulla piattaforma SINTEL, con la sola funzione di consentire l'invio dell'offerta in piattaforma l'operatore economico dovrà indicare solo:

(a) nel **campo “Offerta economica”** il concorrente dovrà indicare il valore complessivo del canone annuo offerto per ciascuno dei 15 anni di concessione, IVA esclusa, con due cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico (sono esclusi gli oneri da interferenza).

Indicare ZERO (=0) nei seguenti campi b) c) d):

(b) nel **campo “di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico”**;

(c) nel **campo “di cui costi del personale”**;

(d) nel **campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”**;

L'operatore dovrà compilare, per la formulazione della propria offerta economica, il documento predisposto dalla Stazione Appaltante e caricato nella documentazione di gara, denominato Modello F (“Offerta economica”). Tale modello, compilato e sottoscritto digitalmente, dovrà essere allegato all'interno della busta economica.

In caso di difformità tra i valori economici offerti su piattaforma e-procurement Sintel e quelli comunicati a mezzo Modello F, saranno presi in considerazione gli importi indicati in quest'ultimo documento ai fini dell'assegnazione del punteggio.

All'interno della busta economica appositamente creata andranno inseriti i seguenti documenti:

- **Piano economico finanziario:** all'offerta economica, *ut supra* presentata, i concorrenti – incluso il promotore– devono allegare un Piano Economico-Finanziario asseverato, accompagnato da apposita relazione esplicativa, redatto in coerenza con i lavori, i servizi e le forniture proposte, con il canone offerto e con tutte le ulteriori componenti poste a fondamento della propria offerta migliorativa in cui dovranno essere indicati i costi della manodopera e i costi aziendali;

- **Computo metrico estimativo:** E' altresì richiesta la redazione e la presentazione di un computo metrico estimativo degli interventi migliorativi, comprensivo di tutte le lavorazioni e di tutte le parti d'opera e componenti offerti, sia quelli già previsti nel progetto di fattibilità a base di gara sia quelli delle eventuali soluzioni migliorative offerte;
- **Quadro economico** degli investimenti comprensivo dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta.
- **Modello F "Offerta economica":** documento da compilare a partire dal modello predisposto dalla Stazione appaltante e caricato nella documentazione di gara, da sottoscrivere digitalmente dal/dagli concorrente/i.

Riepilogando sono richiesti i seguenti atti e documenti:

DOCUMENTAZIONE	BUSTA ECONOMICA
Piano Economico Finanziario asseverato	obbligatorio
Relazione esplicativa di accompagnamento al piano economico finanziario	obbligatorio
Computo metrico estimativo degli interventi migliorativi: comprensivo di tutte le lavorazioni e di tutte le parti d'opera e componenti offerti, sia quelli già previsti nel progetto di fattibilità a base di gara sia quelli delle eventuali soluzioni migliorative offerte	obbligatorio
Quadro economico degli investimenti comprensivo dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta;	Obbligatorio
Modello F "Offerta economica"	Obbligatorio

Firma digitale del documento - STEP 4

In questo step del percorso di invio offerta il concorrente deve allegare il "documento d'offerta" scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente. Più precisamente l'Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "**Firma Digitale del documento**", il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (**o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa**).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio spiegato nelle richiamate "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

Si rammenta altresì che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step successivo del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Riepilogo ed invio offerta - STEP 5

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. **L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

1. l'offerta è vincolante per il concorrente;
2. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale; ;

la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;

la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;

il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 6.3 del presente Disciplinare, non è sanabile;

sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 6.3 del presente Disciplinare;

è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque (5) giorni, salvo diversa valutazione del RUP, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma e/o il domicilio digitale da utilizzare per la produzione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque (5) giorni. **I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI - NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

In caso di istanze di accesso agli atti, l'Amministrazione richiederà ad ogni concorrente la trasmissione entro un termine perentorio di giorni 5 di una copia della relazione e della convenzione nelle quali il concorrente, con adeguata motivazione, dovrà oscurare le parti che devono essere sottratte all'accesso per la protezione del segreto tecnici, industriali e commerciali ("**occultamento**").

Contestualmente il concorrente dovrà argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare all'uopo fornendo almeno un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici, industriali e commerciali.

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisano analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza del Responsabile di Progetto. Il concorrente, comunque, non potrà considerare riservata e/o secretata la relazione intera.

In ogni caso, il diritto di accesso su queste informazioni e comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, il Comune di Alassio accoglierà la richiesta di accesso e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

ART. 16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione si procederà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Nell'offerta tecnica (ed in tutti i vari atti e documenti che la compongono), a pena di esclusione, non deve essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti. In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono l'eventuale raggruppamento.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi qualitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e Quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

ID	Descrizione interventi	Punteggi	parametri
	PROPOSTA TECNICA	80	
A	PROPOSTE MIGLIORATIVE AL PROGETTO	42	
1	Infrastrutture	15	
1.1	Sostituzione linee elettriche, giunti derivazioni		5
1.2	Sostituzione quadri elettrici		5
1.3	Sostituzione pali e sostegni		5
2	Sistema di illuminazione	15	
2.1	Sostituzione corpi illuminanti		6
2.2	Miglioramento sistema di regolazione / telecontrollo		3
2.3	Potenziamento illuminazione esistente		6
3	Smart City	12	
3.1	Smart parking		4
3.2	Colonnine ricarica		2
3.3	Attraversamenti pedonali		2
3.4	Sistema di videosorveglianza		3
3.5	Proposte aggiuntive		1
B	RISPARMIO ENERGETICO	15	
1	Corpi illuminanti	7	
1.1	Miglioramento qualità dei corpi illuminanti		7
2	Livelli prestazionali	8	
2.1	Miglioramento dei livelli prestazionali e di risparmio energetico		8
C	ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA	15	
1	Struttura organizzativa	6	
1.1	Organico		3
1.2	Attrezzature		3
2	Sistema gestionale	4	
2.1	Qualità e completezza del piano di manutenzione		4
3	Sistema gestionale	3	
3.1	Applicativo di interfaccia concessionario -		3

	concedente - utenti		
4	Sicurezza	2	
4.1	Apprestamenti aggiuntivi in tema di sicurezza lavoratori		2
D	CONVENZIONE	6	
1	Poteri di controllo amministrazione	3	
1.1	Poteri di controllo dell'amministrazione aggiudicatrice		3
2	Matrice dei rischi	3	
2.1	Accuratezza matrice dei rischi		3
E	ASPETTI SOCIALI	2	
1	Comunicazione e marketing	2	
1.1	Piano di comunicazione e marketing		2

DESCRIZIONE DEI RELATIVI PESI E PUNTEGGI DEI VARI CRITERI

1.INFRASTRUTTURE

1.1. Sostituzione linee elettriche, giunti derivazioni – punti 5

È richiesta l'indicazione della lunghezza delle linee elettriche che l'offerente intende sostituire integralmente.

Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula:

$$P_i = (V_i / V_{max}) * 5$$

dove:

P_i rappresenta il punteggio da attribuire all'offerta i-esima

V_i rappresenta la valutazione del parametro quantitativo dell'offerta i-esima

V_{max} rappresenta la più alta valutazione del parametro quantitativo tra le offerte presentate

Per sostituzione integrale delle linee esistenti viene inteso l'intero complesso delle opere necessarie a dare il lavoro finito che include l'intervento di rimozione dei cavi esistenti, fpo di nuovo cavidotto se necessario e nuove linee, sostituzione dei giunti e delle derivazioni, comprensivo di rinterri ed eventuali ripristini.

1.2 Sostituzione quadri elettrici – punti 5

È richiesta l'indicazione dei quadri elettrici che l'offerente intende sostituire integralmente.

Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula:

$$P_i = (V_i / V_{max}) * 5$$

dove:

P_i rappresenta il punteggio da attribuire all'offerta i-esima

V_i rappresenta la valutazione del parametro quantitativo dell'offerta i-esima

V_{max} rappresenta la più alta valutazione del parametro quantitativo tra le offerte presentate

1.2 Sostituzione pali e sostegni, punti 5

È richiesta l'indicazione del numero di pali e sostegni che l'offerente intende sostituire integralmente.

Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula:

$$P_i = (V_i/V_{max}) * 5$$

dove:

P_i rappresenta il punteggio da attribuire all'offerta i-esima;

V_i rappresenta il valore indicato dal concorrente "i-esimo" per il criterio;

V_{max} rappresenta il valore più alto presentato in gara per il criterio.

2. SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

2.1. Sostituzione corpi illuminanti, punti 6

È richiesta l'indicazione del numero di corpi illuminanti che l'offerente intende sostituire integralmente. Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula:

$$P_i = V_i/V_{max} * 6$$

dove:

P_i rappresenta il punteggio da attribuire all'offerta i-esima;

V_i rappresenta il valore indicato dal concorrente "i-esimo" per il criterio;

V_{max} rappresenta il valore più alto presentato in gara per il criterio.

Per sostituzione integrale del corpo illuminante viene inteso l'intero complesso delle opere necessarie a dare il lavoro finito che include l'intervento di rimozione e smaltimento dell'apparecchiatura esistente, la fornitura e posa in opera del nuovo corpo illuminante ed i relativi cablaggi.

2.2 Miglioramento sistema di regolazione / telecontrollo, punti 3

Per la valutazione dell'offerta sarà presa in considerazione la proposta dell'offerente nei termini di implementazione del sistema di telecontrollo punto-punto su singolo punto luce per tutta la rete di illuminazione pubblica; saranno valutati il numero e la tipologia dei sistemi di controllo proposti, i sistemi di regolazione del flusso luminoso dei singoli punti luce o a zone.

La valutazione del criterio prenderà in considerazione le seguenti funzionalità: lettura dell'energia consumata in un periodo prefissato, invio degli allarmi relativi al superamento di soglie predefinite nelle misure elettriche, monitoraggio della corrente di guasto a terra, programmazione a distanza dei parametri di accensione dell'impianto ed accessibilità agli stessi da parte dell'amministrazione comunale per esigenze particolari quali manifestazioni, eventi, etc.

Sarà valutato il livello di integrazione del sistema di controllo dell'illuminazione con gli altri sistemi previsti nel progetto (smart city) e con il sistema di gestione della manutenzione.

2.3 Potenziamento dell'impianto di illuminazione, punti 6

Per la valutazione dell'offerta saranno presi in considerazione gli interventi che l'offerente intende realizzare per:

a – servire con nuovo impianto di illuminazione pubblica strade o zone attualmente prive di impianto,

b - potenziare l'impianto di illuminazione esistente lungo strade o in zone scarsamente illuminate.

Gli interventi andranno evidenziati su specifica relazione tecnica di dimensionamento che indichi le lavorazioni previste e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature installate;

Per installazione di punti luce su nuove linee di illuminazione viene inteso l'intero complesso delle opere necessarie a dare il lavoro finito ovvero compreso di intervento di scavo su pavimentazione asfaltata/marciapiedi, fpo di nuovi cavidotti e nuove linee, plinto di fondazione, pali di sostegno e corpo illuminante, comprensivo di rinterri e ripristino della pavimentazione esistente.

3. SMART CITY

3.1. Smart parking, punti 4

Per la valutazione dell'offerta saranno presi in considerazione il numero di parcheggi coinvolti ed il numero di stalli controllati, i sistemi di rilevamento previsti, il numero e la tipologia di pannelli informativi che verranno installati lungo le pubbliche vie, i sistemi informativi per l'utenza tramite app, portale o tecnologia simile.

3.2 Colonnine di ricarica, punti 2

Per la valutazione dell'offerta saranno presi in considerazione il numero e la tipologia di colonnine di ricarica che l'offerente intende installare, le relative caratteristiche tecniche e di gestione.

3.3. Attraversamenti pedonali, punti 2

È richiesta l'indicazione del numero di attraversamenti pedonali segnalati ed illuminati che l'offerente intende aggiungere sulle linee esistenti.

Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula:

$$P_i = V_i / V_{\max} * 2$$

dove:

P_i rappresenta il punteggio da attribuire all'offerta i-esima;

V_i rappresenta il valore indicato dal concorrente "i-esimo" per il criterio;

V_{max} rappresenta il valore più alto presentato in gara per il criterio.

3.4. Sistema di videosorveglianza, punti 3

Per la valutazione dell'offerta saranno considerati i seguenti aspetti: numero e caratteristiche prestazionali delle nuove telecamere che verranno installate, numero e caratteristiche prestazionali delle telecamere previste con sistema di lettura targhe, caratteristiche del sistema di integrazione della centrale di controllo della videosorveglianza, entità degli interventi di ampliamento della rete di trasmissione con particolare attenzione alle tratte previste in fibra ottica.

3.5. Proposte aggiuntive, punti 1

Per la valutazione dell'offerta saranno valutate ulteriori opere integrative non contemplate nel progetto di fattibilità posto a base di gara, individuate dal concorrente.

Tutti gli interventi di miglioramento agli impianti dovranno essere descritti nella relazione precisando: ubicazione, descrizione dell'intervento migliorativo e relative tempistiche.

Criterio di valutazione: il punteggio max dei punti verrà assegnato all'offerta che avrà proposto le opere integrative ritenute nel complesso più vantaggiose sotto il profilo del risultato atteso, nonché sotto il profilo dell'aspetto tecnico- economico.

4. CORPI ILLUMINANTI

4.1. Miglioramento qualità dei corpi illuminanti, punti 7

Per la valutazione dell'offerta saranno presi in considerazione le tipologie di corpi illuminanti proposti dall'offerente, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e prestazionali che per quanto riguarda l'aspetto estetico; l'offerente dovrà dimostrare un miglioramento delle specifiche tecniche degli apparecchi di illuminazione, fornendo schede tecniche, documentazione del fabbricante, certificati di prova.

5. LIVELLI PRESTAZIONALI

5.1. Miglioramento dei livelli prestazionali e di risparmio energetico, punti 8

Per la valutazione dell'offerta sarà considerato il miglioramento degli interventi in termini di elevata prestazionalità e risparmio energetico. Il criterio sarà valutato attraverso l'analisi del risparmio energetico complessivo generato dalle azioni di efficientamento sugli impianti di pubblica illuminazione.

Verrà valutata positivamente l'implementazione di sistemi di verifica almeno annuale del risparmio generato dagli interventi di efficientamento energetico.

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

6.1. Organico, punti 3

Per la valutazione dell'offerta sarà considerato l'organico messo a disposizione per il presente servizio dall'impresa.

Il criterio sarà valutato sul numero di figure professionali messe a disposizione e relative qualifiche.

Dovrà essere fornita una tabella sintetica con numero e qualifica delle maestranze impiegate sia per la realizzazione che per la manutenzione delle opere previste.

6.2. Attrezzature, punti 3

Per la valutazione dell'offerta saranno considerate la dotazione, strumentazione ed attrezzature impiegate per il servizio.

Il criterio di valutazione sarà legato alla idoneità ed adeguatezza in relazione alla specificità del progetto.

Dovrà essere fornita una tabella sintetica con mezzi ed attrezzature e relative caratteristiche, sia per la realizzazione che per la manutenzione delle opere previste.

7. MANUTENZIONE

7.1. Qualità e completezza del piano di manutenzione, punti 4

Per la valutazione dell'offerta sarà considerata la completezza e l'eshaustività del piano di gestione, manutenzione e conduzione delle opere e del capitolato di gestione tecnica e funzionale del servizio

8. SISTEMA GESTIONALE

8.1. Applicativo di interfaccia concessionario - concedente - utenti, punti 3

Per la valutazione dell'offerta sarà valutata la tipologia degli applicativi informatici e dei dispositivi hardware e software che l'offerente intende proporre, descrivendoli anche attraverso esempi di modalità operative in fase di esercizio (p.e. sistema di reporting, sistema di interrogazione e download dati, georeferenziazione delle reti e degli impianti).

La valutazione del sub-criterio avrà ad oggetto l'interfaccia e lo scambio di informazioni tra concessionario e concedente (facilità di utilizzo del portale da parte degli uffici comunali, integrazione con sistemi di telecontrollo, etc).

Sarà valutata in maniera positiva la facilità di segnalazione da parte degli utenti ed il grado di aggiornamento degli stessi in merito alla segnalazione effettuata

9. SICUREZZA

9.1. Apprestamenti aggiuntivi in tema di sicurezza lavoratori, punti 2

Per la valutazione dell'offerta saranno valutati gli apprestamenti aggiuntivi a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori per le specifiche lavorazioni in appalto e la formazione oltre quella obbligatoria prevista dal Dlgs.81/2008.

Dovrà essere presentata una relazione specifica per dettagliare le modalità di conseguimento del criterio.

10. POTERI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE

10.1 Poteri di controllo dell'amministrazione aggiudicatrice, punti 3

Per la valutazione del criterio sarà considerata migliore la bozza di convenzione che illustri con dovizia di particolari tutte le procedure, i diritti, i doveri, le prestazioni, le facoltà ed i poteri del Concessionario e del Concedente per tutto l'iter dell'intervento (progettazione, verifica, realizzazione, direzione dei lavori, collaudi, conduzione, gestione, manutenzione e riconsegna) con particolare riferimento a:

- modalità di esecuzione dei lavori
 - poteri di controllo dell'Amministrazione aggiudicatrice in fase di progettazione esecutiva, in fase di esecuzione dei lavori ed in materia di sicurezza
 - caratteristiche dei servizi da prestare e loro gestione
 - poteri di controllo dell'Amministrazione aggiudicatrice durante la fase di gestione dell'intervento;
- verificabilità degli obiettivi di maggiore risparmio e rendimento energetico.

11. MATRICE DEI RISCHI

11.1 Accuratezza matrice dei rischi, punti 3

Per la valutazione del criterio sarà considerata migliore l'offerta contenente la matrice dei rischi recante la più completa ed esaustiva analisi dei rischi, di qualsivoglia natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo dalla stipula del contratto al termine della concessione, con la relativa indicazione del soggetto (Amministrazione Aggiudicatrice o Concorrente che dovrà farsi carico del singolo rischio nel caso in cui esso si avveri.

12. COMUNICAZIONE E MARKETING

12.1 Piano di comunicazione e marketing, punti 2

Per la valutazione dell'offerta sarà considerata la predisposizione di un piano di comunicazione/marketing da realizzare in collaborazione con l'Ente e che preveda eventi di lancio, divulgazione e diffusione dei benefici per la Comunità conseguenti alle iniziative sia di Efficientamento che inerenti la Smart City (es. Workshop, Conferenze, Mostre, Festival).

Gli eventi dovranno essere previsti a partire dall'aggiudicazione per protrarsi indicativamente fino alla consegna lavori

Gli importi dedicati alla realizzazione di tali attività non dovranno superare la quota indicativa del 5% del canone annuo.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei punteggi per i criteri di valutazione di natura qualitativa, avverrà mediante attribuzione, per ciascun criterio di valutazione e da parte di ogni commissario, di un giudizio discrezionale graduato da 0 a 1 secondo la seguente scala di valutazione

Coefficiente	valutazione
1	ottimo
0,8	buono
0,7	discreto
0,6	sufficiente
0,4	insufficiente
0,2	Gravemente insufficiente
0,0	Non valutabile

Per ciascun sub-criterio, ciascun commissario attribuirà il proprio coefficiente; sarà quindi calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti, la quale media sarà moltiplicata per il numero di punti che il bando prevede per il singolo sub-criterio di valutazione.

I punti ottenuti da ciascuna offerta saranno sommati a quelli ottenuti per i criteri quantitativi, determinando la classifica provvisoria relativa alla valutazione delle offerte tecniche.

Al candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto in tale classifica provvisoria, saranno attribuiti ex officio 80 punti, ed i punteggi assegnati agli altri candidati saranno riparametrati proporzionalmente.

16.3 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA COMPONENTE ECONOMICA.

Saranno assegnati 20 punti in funzione del canone proposto in sede di gara dal concorrente, assegnando 20 punti alla proposta contrattuale che prevede il minor canone annuale per il Comune di Alassio, ed assegnando agli altri concorrenti punteggi proporzionali in base alla seguente formula:

$P_i = (C_{min} / C_i) \times 20$, dove

“ P_i ” è il punteggio che si andrà ad attribuire al concorrente “I-esimo”, oggetto di valutazione; “ C_{min} ” è il minor canone offerto tra tutti i concorrenti e

“ C_i ” è il canone offerto dal concorrente “I-esimo”, oggetto di valutazione.

Per garantire la comparabilità delle offerte e agevolare la programmazione economico-finanziaria dell'Amministrazione, **ciascun concorrente dovrà indicare nel proprio Piano Economico-Finanziario (PEF) un canone annuo costante, calcolato su un periodo di 15 anni, senza possibilità di variazione in aumento o in diminuzione della durata.**

Sarà calcolata la soglia di anomalia delle offerte.

Verranno escluse le offerte plurime o condizionate.

La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

E' esclusa la facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi oggetto del presente appalto. Nella formulazione dell'offerta economica il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti

dalla vigente legislazione e dal capitolato d'oneri che possono influire sul servizio oggetto dell'appalto e quindi, sulla determinazione del prezzo offerto considerato remunerativo.

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni dei documenti del promotore.

L'operatore dovrà compilare, per la formulazione della propria offerta economica, anche il documento predisposto dalla Stazione Appaltante e caricato nella documentazione di gara, denominato Modello D ("Offerta economica"). Tale modello, compilato e sottoscritto digitalmente, dovrà essere allegato all'interno della busta economica.

In caso di difformità tra i valori economici offerti su piattaforma e-procurement Sintel e quelli comunicati a mezzo Modello D, saranno presi in considerazione gli importi indicati in quest'ultimo documento ai fini dell'assegnazione del punteggio.

16.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo- compensatore.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio di ciascuna offerta è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascun criterio, inclusi i punteggi tabellari.

Il punteggio riparametrato relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta, così determinato:

$$PTOT = PT + PE$$

dove:

- a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta Tecnica;
- b) PE= somma dei punti attribuiti all'Offerta Economica.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

ART. 17 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante", nella pagina dedicata all'appalto in oggetto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte

ART. 18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 25 marzo 2026, alle ore 09.00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 19 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Su delega dell'ente convenzionato, il funzionario della SUA.SV, sulla base delle disposizioni organizzative contenute nel regolamento della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 20 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte tecniche presentate.

La commissione giudicatrice, riunita in seduta riservata procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al disciplinare:

- (a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- (b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Apertura buste economiche:

Al termine della precedente fase di gara la Commissione procederà con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ed attribuire i relativi punteggi.

La Commissione di gara, a seguito dell'attribuzione dei punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della S.A. presentano un'offerta migliorativa sul canone.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 27 del presente disciplinare.

E' collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo della graduatoria.

La data e ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite PAD secondo le modalità di cui all'art. 27

Resta inteso che:

- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte parziali, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro affidamento;
- non sono ammesse le offerte che non assicurino il 100% dei servizi richiesti;
- non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro affidamento;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno dei documenti richiesti, qualora non sanabili;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- il presidente della Commissione si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, o di re indirla, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna impresa concorrente per comprovati motivi;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario, oltreché di non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare e non aggiudicare in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto della concessione, così come previsto dall'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;

Si intenderanno altresì escluse le offerte:

- che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza dell'offerta o che non siano sottoscritte o che non contengano elementi essenziali per la loro valutazione;
- per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio della segretezza delle medesime;

- presentate da concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora ricorra il caso di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

Si intendono inoltre richiamate tutte le cause di esclusione espressamente previste dagli atti di gara.

ART. 21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara

Sono considerate anormalmente basse le offerte che appaiano non in grado di garantire la corretta esecuzione dell'appalto, in ragione di un ribasso inferiore ad una media nel mercato di riferimento oppure per importi eccessivamente bassi, riguardo voci di costo economicamente significative, ritenuti potenzialmente critici per la sostenibilità del servizio.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida, salvo in ogni caso la facoltà della Stazione appaltante, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, di decidere entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP del Comune aggiudicatario procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto nella documentazione di gara riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta a cura del RUP dell'Ente aggiudicatario, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 30 giorni.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria, qualora prevista. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti scorrendo la graduatoria.

Il provvedimento di aggiudicazione sarà immediatamente comunicato a tutti gli operatori che hanno presentato offerte nel procedimento.

Se l'aggiudicazione dovesse intervenire a favore di un soggetto diverso dal promotore (Edison Next Gen. S.p.A.), l'aggiudicatario è tenuto a corrispondere al promotore le spese per la predisposizione della proposta l'importo Euro **66.862,52 (oltre IVA)**.

Il pagamento dovrà intervenire prima della stipula del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato entro, di norma, 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, il contratto non può essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ("**standstill**"). A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo le modalità individuate dall'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ART. 23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 24 CODICE DI COMPORTAMENTO

I concorrenti devono uniformarsi ai principi del codice comportamento della Provincia di Savona nella fase di gara e ai principi dettati dal codice di comportamento dell'Ente committente nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, entrambi reperibili nei rispettivi siti istituzionali.

L'aggiudicatario deve altresì uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante pubblicati sul sito istituzionale.

ART. 25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

In caso di malfunzionamento della piattaforma o indisponibilità della stessa, l'accesso agli atti è comunque garantito dalla Stazione appaltante previa formale richiesta da inoltrarsi a mezzo pec all'indirizzo sua.sv@pec.provincia.savona.it.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione, con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando alla stazione appaltante della Provincia di Savona apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. La Stazione Unica Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto d'accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cosiddetto difensivo, lo stesso sarà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza e di segretezza tecnico/commerciale. In carenza della dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e/o qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di
Alassio

Ing. Enrico Paliotto

Il Funzionario Amministrativo titolare di
incarico di E.Q. della

Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Savona

Avv. Sara Caviglia

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679)

1. L'Ente tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.
2. Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.
3. Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.
5. I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.
6. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.
7. Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo www.provincia.savona.it.